

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative ed i criteri generali di attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.) in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, avendo particolare riguardo alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali.
2. Il titolare, i responsabili dei trattamenti nominati ai sensi dell'articolo 29 e gli incaricati designati ai sensi dell'articolo 30 del Codice provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Finalità istituzionali

1. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, la Società della Salute, nelle sue articolazioni organizzative, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e della sicurezza dei dati.
2. Nel rispetto dell'articolo 18, comma, 1 del Codice, la Società della Salute effettua trattamenti di dati personali esclusivamente per l'esercizio di funzioni istituzionali proprie.
3. Il trattamento di dati personali osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3 – Il Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati personali relativi:

- ai cittadini utenti;
- al personale dipendente;
- al personale convenzionato;
- ai soggetti che per motivi di studio e/o per volontariato frequentino le strutture dell'Azienda;

nell'ambito delle Autorizzazioni Generali dell'Autorità Garante, della normativa nazionale e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è ammesso esclusivamente da parte della SdS Lunigiana.

La SdS non consente il trattamento dei dati da parte di personale non autorizzato.

Art. 4 – Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è la SdS Lunigiana, nella persona del Presidente.

Il Presidente, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in tema di riservatezza, viene coadiuvato dal Referente per la Privacy dell'Azienda USL 1 di Massa Carrara.

Il Presidente, in particolare:

- a) effettua la notificazione al Garante, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 196/03
- b) richiede al Garante, qualora sia necessaria, l'autorizzazione al trattamento di dati sensibili
- c) nomina i Responsabili del trattamento, impartendo loro le necessarie istruzioni
- d) adotta le misure minime di sicurezza di cui al Capo II del Codice, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

Art. 5 – I Responsabili dei Trattamenti di dati - Modalità di nomina.

1. Il responsabile del trattamento dei dati è designato dal titolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del Codice.
2. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. La Società della Salute, per esigenze organizzative, può nominare, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Codice, più responsabili del trattamento di dati nelle diverse aree operative.
3. Ogni responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. In particolare, i compiti dei responsabili consistono:
 - a) nell'adempimento agli obblighi informativi nei confronti dell'interessato;
 - b) nella nomina degli "incaricati" del trattamento dei dati personali, con indicazione scritta dei compiti di questi ultimi e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite;
 - c) nell'osservanza delle linee guida su modalità di raccolta e requisiti dei dati;
 - d) nell'istruire le richieste di accesso e predisporre quanto necessario per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - e) nel curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati affidate agli operatori delle strutture organizzative cui sovrintendono;
 - f) nel verificare la metodologia di introduzione e gestione dei dati;
 - g) nell'impartire le disposizioni operative per la sicurezza dei dati e dei procedimenti di gestione e trattamento degli stessi;
 - h) nel curare che la comunicazione e diffusione dei dati avvenga nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;
 - i) nel rilasciare l'informativa all'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del Codice e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 22 del Codice;
 - j) nell'adottare quanto altro necessario nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Il responsabile collabora con il Referente per la Privacy provvedendo a:
 - fornire ogni informazione da questi richiesta;

- comunicare tempestivamente ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza;
 - comunicare l'inizio di ogni nuovo trattamento nonché la cessazione o la modifica dei trattamenti già in essere all'interno del proprio settore di competenza, con particolare cautela ai trattamenti effettuati elettronicamente ed in rete di dati sensibili;
 - trasmettere entro il febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
5. Il Responsabile individua formalmente come Incaricati le persone fisiche che, nell'ambito dei trattamenti di sua competenza, utilizzano dati personali.
 A tal fine si serve del modello allegato al presente regolamento **(all. A)**.
 Il Responsabile è tenuto a impartire istruzioni e direttive sulla sicurezza dei dati soprattutto agli incaricati non tenuti al segreto professionale.
 Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, relativamente al proprio settore di competenza.
 La funzione di Responsabile del trattamento dei dati è attribuita personalmente e non è suscettibile di delega.

Art. 6 – I Responsabili esterni alla SdS

Tutti i soggetti terzi (Enti, organismi, strutture accreditate) cui vengono delegate attività di competenza della Sds che comportano uso di dati personali e/o sensibili hanno l'obbligo di gestire le suddette attività conformemente alla normativa ed alle disposizioni date dalla SdS in materia di riservatezza di dati personali.
 A tal fine, in ogni convenzione e/o contratto di cui sopra è inserita apposita clausola, con la quale il soggetto esterno garantisce di rispettare le disposizioni in tema di riservatezza.
 La SdS Lunigiana provvede, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a nominare i soggetti di cui al primo comma responsabili esterni del trattamento dei dati personali.
 Per tale nomina è fatto obbligo agli uffici che stipulano convenzioni e/o contratti con i soggetti di cui al primo comma di trasmettere al Referente per la privacy entro e non oltre 15 giorni prima della stipula dell'accordo il modulo informativo allegato al presente regolamento **(all. B)** debitamente compilato, così da consentire la predisposizione, in tempo utile, dell'atto di nomina del responsabile esterno.
 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo fra la SdS Lunigiana e il responsabile esterno, l'ufficio competente si deve far carico di restituire al Referente per la privacy copia dell'atto di nomina debitamente controfirmato.

Art. 7 – Incaricato del trattamento

1. A cura del responsabile del trattamento dei dati, sono designati, con apposito provvedimento scritto e nell'ambito del proprio settore di competenza, i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali, autorizzati nelle varie articolazioni organizzative a compiere le operazioni di trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 13 del Codice.

2. L'atto di nomina costituisce l'unico presupposto di liceità per l'uso dei dati personali e/o sensibili in ambito aziendale.
Nell'atto scritto di designazione (copia del quale, debitamente controfirmato dagli incaricati, deve essere trasmessa al Referente per la privacy), i Responsabili devono prescrivere che gli Incaricati abbiano accesso esclusivamente ai soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'espletamento dell'attività cui sono preposti.
3. L'incaricato deve trattare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile ed esercita il trattamento sotto la diretta autorità di questi ultimi.
4. Sono identificati Incaricati del trattamento tutti coloro che materialmente effettuano le operazioni di trattamento di dati personali e/o sensibili, a prescindere dal vincolo di dipendenza dalla SdS Lunigiana.
5. Gli incaricati sono tenuti a:
 - svolgere le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali hanno accesso nell'espletamento delle proprie funzioni attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile;
 - trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccogliarli e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta;
 - verificare, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
 - verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal titolare o dal responsabile;
 - conservarli, rispettando le misure di sicurezza indicate e predisposte dal titolare e dal responsabile;
 - garantire in ogni operazione di trattamento la massima riservatezza;
 - rispettare le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice con riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 8 – Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'Interessato. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali.
2. I Responsabili del trattamento, con riferimento agli adempimenti di cui all'art 20 D.lgs 196/2003 sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
3. Ai sensi dell' art. 3 del Codice Privacy, i Responsabili sono tenuti a comunicare dati personali e/o sensibili ad altri Responsabili sia interni che esterni alla SdS solo in caso di necessità, ovvero quando non sia possibile perseguire le stesse finalità con dati anonimi o aggregati che impediscano di identificare l'interessato.

4. I dati che, anche a seguito delle verifiche di cui al precedente comma II, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

Art. 9 – Circolazione dei dati all'interno della Società della Salute

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa della Società della Salute, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.
Non si considera comunicazione di dati a terzi la trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente o comunque operante presso la Società della Salute, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni di ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il responsabile del trattamento dei dati, in particolare se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone, limitando l'accesso o la trasmissione dei dati sensibili e giudiziari ai soli casi di effettiva necessità.

Art. 10 – Adempimenti ex art. 39 D.Lgs 196/2003

Il Referente della Privacy effettua le comunicazioni di cui all'art 39, comma I, d.lgs 196/2003.

A tal fine è fatto obbligo a ciascun Responsabile interno o esterno alla SdS di fornire al Referente della Privacy gli elementi informativi necessari per effettuare la comunicazione di cui sopra quale presupposto di legittimità del trattamento che si intende attivare.

Art. 11 - Informativa

1. Del trattamento dei dati occorre dare informativa, per iscritto, all'interessato con l'indicazione dei propri diritti.
2. A cura del responsabile del trattamento dei dati, è data ampia diffusione alle informazioni di cui all'articolo 13 del Codice relative a:
 - a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere da parte dell'interessato;
 - d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) diritti di cui all'articolo 7 del Codice;
 - f) estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.
3. L'elenco aggiornato dei responsabili deve risultare conoscibile presso l'Ufficio Amministrativo della Società della Salute. Sarà pubblicato sul sito internet a norma dell'art. 29 Codice Privacy.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

L'Interessato, ai sensi del Codice Privacy ha diritto di :

- avere informazioni sull'esistenza o meno di propri dati personali in possesso della SdS;
- chiedere la modifica, il blocco del trattamento o la cancellazione dei propri dati, se tali dati non sono gestiti o custoditi per obbligo di legge;
- conoscere i Responsabili e/o Incaricati che trattano le sue informazioni.

L'Interessato può avanzare istanza al Titolare del trattamento, avvalendosi del modulo predisposto dall'Azienda (**allegato C**).

Tale istanza viene trasmessa al Referente Privacy che procede all'istruzione dei necessari atti aziendali conseguenti.

Art. 13 – Richieste di comunicazione e diffusione di dati da parte di soggetti terzi

1. Ogni richiesta presentata dai privati o da enti pubblici economici alla Società della Salute e finalizzata ad ottenere la diffusione e la comunicazione dei dati personali dev'essere scritta e motivata. La comunicazione e diffusione sono consentite solo se previste da norme di legge o di regolamento. Nella richiesta devono essere specificati gli estremi del richiedente, i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per cui sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. La Società della Salute, dopo aver valutato che la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono previsti da leggi o da regolamenti, sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dal Codice e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali sia del richiedente, sia della Società della Salute, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice.

Art. 14 – Privacy e disposizioni sul diritto di accesso agli atti

1. Per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'esercizio del diritto di accesso è subordinato ad una valutazione sulla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso, di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.
2. Ai sensi dell'articolo 59 del Codice, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione e dal Regolamento sull'Accesso agli atti della Società della Salute, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
3. Il responsabile del trattamento deve garantire il rispetto della riservatezza nell'ambito dei procedimenti di accesso ai documenti di pertinenza dei propri uffici ed è competente a valutare le richieste di accesso, sotto il profilo della ricevibilità e della ammissibilità delle stesse, a richiedere tempestivamente le integrazioni, a formulare e

comunicare il diniego di accesso. Non devono essere comunicati dati personali di soggetti terzi che non siano indispensabili per soddisfare la richiesta di accesso.

4. L'esercizio del diritto di accesso da parte di membri degli organismi politici della Società della Salute ovvero degli enti consorziati relativamente a dati sensibili in possesso della Società della Salute comporta l'applicazione della disciplina del Codice o dei provvedimenti del Garante sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici in ordine alle rilevanti finalità di interesse pubblico per cui è consentito il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, all'osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza, non eccedenza e compatibilità con le finalità perseguite e alle particolari facoltà previste dall'articolo 65, comma 4, lettera b), del medesimo Codice.
5. In ogni caso i soggetti di cui al comma 4 sono tenuti ad osservare il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute ed al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 15 – Pubblicità degli atti amministrativi comunali

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento sulla pubblicità degli atti della Società della Salute, al fine di tutelare la riservatezza delle persone in tutte le ipotesi in cui il Codice lo preveda, nella pubblicazione di atti e provvedimenti imposta da norme statutarie o regolamentari il responsabile del trattamento deve adottare opportune misure per garantire la riservatezza dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Nel regime di pubblicità delle deliberazioni e degli altri atti amministrativi sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza al fine di selezionare i dati personali, soprattutto se sensibili e giudiziari, la cui inclusione negli atti da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti. In ogni caso è fatto salvo il divieto di diffondere dati idonei a rilevare lo stato di salute.
3. La pubblicazione all'albo costituisce una forma di comunicazione o diffusione di dati a privati che il Codice consente solo se prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento sia alla normativa in tema di riservatezza dei dati personali prevista dal D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 " CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI", che alle disposizioni previste Legge n. 241/90 e successive modificazioni.

La SdS, inoltre, si riserva di adeguare e modificare il testo del regolamento in ogni momento secondo la normativa regionale e nazionale in tema di privacy e/o per adattare il testo al regolamento di organizzazione.

**ALLEGATO A
ATTO DI NOMINA DELL'INCARICATO**

Il/La dott _____, nato/a a _____, il _____, nella sua qualità di Direttore della U.O. _____ responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, giusta nomina conferita dalla Società della Salute della Lunigiana, titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, con il presente atto

NOMINA INCARICATI DEI TRATTAMENTI DEI DATI

I SIGNORI

dell'U.O. _____

Tale nomina è in relazione alle operazioni di trattamento di dati personali ai quali i soggetti sopraelencati hanno accesso, nell'espletamento della funzione che gli/le è propria e limitatamente all'adempimento dei compiti loro assegnati.

In ottemperanza al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento, "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati", ed in relazione al presente atto di nomina, siete incaricati di trattare i dati personali e/o sensibili:

- in modo lecito e secondo correttezza;
- raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l'attività svolta da ciascuno;
- verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornandoli;
- verificando che siano pertinenti, completi, e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile;
- conservandoli nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal regolamento aziendale.

In caso di assenza, anche temporanea, OGNI incaricato HA UN SOSTITUTO come da elenco allegato.

In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, l'incaricato dovrà verificare che non vi è possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso qualunque tipo di trattamento, sia esso cartaceo che automatizzato.

Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del responsabile.

_____, addì _____

Il Responsabile del trattamento di dati

Per presa visione

(gli incaricati)

SOSTITUZIONI INCARICATI

ALLEGATO B

Comunicazione di avvio e/o rinnovo procedura di delega attività di competenza SdS

Si comunica che sono state avviate le procedure per:

- la stipula
- il rinnovo

del seguente contratto/convenzione:

Attività delegata al soggetto esterno (descrizione)

.....
.....
.....

Dati Anagrafici del Responsabile esterno:

Cognome e Nome.....

Nato il.....a.....

Il Responsabile

.....

ALLEGATO C

li.....data.....

Al Titolare del trattamento dei dati

SdS Lunigiana

Piazza della Vittoria, 22

54011 - Aulla

Oggetto: istanza ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196\03.

Il sottoscritto nato a

il....., residente in..... ai sensi

dell'art.7 del Decreto Legislativo 196/03, si rivolge alla SdS Lunigiana ai fini di :

1. avere conferma dell'esistenza di propri dati personali presso (*)..... e di ottenere al riguardo chiare e precise informazioni;
2. conoscere l'origine dei dati medesimi nonché le finalità su cui si basa il trattamento;
3. conoscere la logica applicata in caso di trattamento svolto con mezzi elettronici;
4. conoscere gli estremi identificativi dei Responsabili ,anche esterni alla struttura aziendale del trattamento e degli Incaricati del trattamento ;
5. conoscere i nominativi dei soggetti cui i propri dati personali vengono comunicati ;
6. ottenere la cancellazione /trasformazione in forma anonima/blocco dei propri dati se trattati in violazione di legge;
7. ottenere l'aggiornamento/rettifica/integrazione dei propri dati personali;
8. opporsi ,anche parzialmente, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per i motivi legittimi qui di seguito specificati
9. opporsi al trattamento dei dati svolto per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario;
10. ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 6,7 e 8 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Il sottoscritto fa presente che in caso di mancato o incompleto riscontro alla presente istanza entro 15 giorni , si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o di presentare ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Firma dell'interessato

(soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)

Note:

(*) L'Interessato specifichi la le strutture aziendali cui si riferisce l'istanza.

1. Per dimostrare la propria identità l'interessato deve esibire o allegare all'istanza copia di un documento di riconoscimento(art.9, comma 4 , del Decreto Legislativo 196/03);

2. I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chiunque ne abbia interesse,o agisce a tutela del deceduto o per ragioni meritevoli di tutela o per ragioni meritevoli di protezione;

3. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche ,enti o associazioni. In tal caso copia dell'atto deve essere esibita o allegata all'istanza;

4. Per quanto concerne le richieste di cui ai punti 1 ,2,3,4 e 5 si fa presente che:

- la richiesta può essere rinnovata con intervallo non minore di 90 giorni ;

- tali richieste sono soggette a contributo (vedi art.10, comma 7 e 8 del Decreto

Legislativo 196\03) , qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano

l'interessato nel caso di richieste di cui ai punti 1,2 e 3.